



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale


“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”

Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364

Cod. ministeriale: PAIC8BB00P

✉: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it

C.F.: 97343610826



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E DELLE DEROGHE

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, definito preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumono come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Spetta al Collegio dei docenti (C. d D.) definire i criteri e le eventuali deroghe per la validazione dell'anno scolastico anche in presenza di superamento del limite.

Ai sensi dell'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 per determinare il limite massimo di ore di assenza si farà riferimento al monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline (non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina).

Il Monte ore annuale è fissato in:

- 990 ore per i corsi di ordinamento comune/ 743 ore - minimo di frequenza
- 1089 ore per i corsi a indirizzo musicale (classi I) 817 ore minimo di frequenza
- 1056 ore per i corsi a indirizzo musicale (classi II - III)/tecnologico 792 ore minimo di frequenza

Il Collegio dei Docenti:

- Visto il D. Lgs 59/04 art. 11 Valutazione, scrutini ed esami (C. 1) ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario personalizzato e che per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite);

-Visto il Dpr-122/09 art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione (C. 10) Le motivate deroghe sono deliberate dal C. d D a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di fine ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate);

- Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011;

▪ si ribadisce che spetta al C. d D. definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza e che è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal C. d D. se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo;

▪ si precisa che le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe sono elencate a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

▪ si fa presente che il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline e che l'orario di riferimento è quello previsto dai rispettivi ordinamenti (in questo caso della scuola Secondaria di 1° grado);

▪ si sottolinea che devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe.

**CRITERI RELATIVI ALLA QUOTA DI ASSENZE
PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

- Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e ad assolvere agli impegni di studio.

- Orario annuale personalizzato

Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré.

Per l'anno scolastico il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

	Monte ore settimanale	Monte ore annuo	Quota minima di presenze	Max monte ore consentito di assenze
Classi 1°- 2° - 3° Scuola Secondaria 1° grado	30	990	743	247
Classi 1° Scuola Secondaria 1° grado ad <i>indirizzo musicale</i>	33	1089	817	272
Classi 2°- 3° Scuola Secondaria 1° grado ad <i>indirizzo musicale</i>	32	1056	792	264
Classi 1°- 2°- 3° Scuola Secondaria 1° grado ad <i>indirizzo tecnologico</i>	32	1056	792	264

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc);
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola.

In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo individualizzato.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/2009).

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti contenuti nel PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente (lezioni e laboratori differiti), costituiscono un bonus orario per lo studente da portare in riduzione delle assenze.

- Calcolo della percentuale delle ore di assenza Sono computate come ore di assenza:
 - ❖ entrate in ritardo dopo 10 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
 - ❖ uscite in anticipo;
 - ❖ assenze per malattia;
 - ❖ assenze per motivi familiari.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro Personale e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totali di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto dovrà collocarsi nel limite del 25%.

Il superamento del numero massimo di ore di assenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.4, comporta il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale, che determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di classe, con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Nell'ottica della "personalizzazione" del monte ore annuale delle lezioni, si considerano assenze in deroga (da sottrarsi al monte ore annuale) le ore di assenza per:

- Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- assenze dovute a terapie psicologiche e sedute psicoterapiche.

- Motivi personali e di famiglia:

- rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;
- allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- visita a congiunti allontanati dalle autorità giudiziarie come "*ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misura di privazione della libertà personale*".

- Gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado.

- Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socio-culturali:

- Condizioni di disagio o di svantaggio dell'alunno o della famiglia monitorate dalla scuola e dall'osservatorio e/o dagli assistenti sociali del Comune.

- Motivi sportivi, artistici e di studio:

- Uscite anticipate per attività sportive debitamente documentate richieste e certificate dall'Associazione sportiva di appartenenza;
- partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate dalle federazioni sportive.

Deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l'interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come, ad esempio, la chiusura della

scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per sciopero del personale scolastico, o per altri eventi eccezionali.

Nello stesso modo è da considerare come presenza a scuola la posizione degli studenti che, avendo scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative, oppure di studio individualizzato, ritardano l'ingresso a scuola o ne scelgono l'uscita anticipata.

Al di là della quantità di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve sussistere assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente.

Sarà il Consiglio di Classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal C. d D. a valutare se, comunque, sussistono le condizioni per procedere alla valutazione.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il Consiglio di Classe procederà alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

Presentazione documentazione

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque tempestivamente documentate.

Art. 6 - Comunicazioni allo studente e alla famiglia.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti.

Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita dal Collegio Docenti, comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.